



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 450	del 20 dicembre 2011		
Oggetto: direttiva concernente la "Tutela dell'etica sportiva".			
<u>esecuzione:</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>consegnata il:</u>	23 DIC 2011		

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO l'art. 7 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 2,7,23, 25, 26 e 30 dello Statuto del CONI, approvato con DM 10 novembre 2011;

VISTO l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

VISTO l'articolo 1, comma 2, dello Statuto del CONI, il quale stabilisce che il CONI è "autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale";

VISTI i principi contenuti nella Carta Olimpica e nel Codice Etico del Comitato Olimpico Internazionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1270 del 15 luglio 2004, con la quale è stato approvato il Codice di comportamento sportivo, contenente i principi e le regole fondamentali di etica sportiva che devono essere rispettati da tutti i tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite;

CONSIDERATA la necessità di ribadire i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite;

CONSIDERATA la necessità della costante osservanza, da parte dei tesserati in qualità di dirigenti degli organismi centrali e territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, dei principi fondamentali del Codice di comportamento sportivo, la cui violazione va adeguatamente sanzionata;

CONSIDERATO che l'accertata grave violazione dei principi fondamentali contenuti nel Codice di comportamento sportivo fa venir meno i requisiti indispensabili per l'eleggibilità nonché per la permanenza dei tesserati in qualità di dirigenti degli organismi centrali e territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite;

CONSIDERATO che, pertanto, l'emanazione di una sentenza da parte dell'autorità giudiziaria, anche in primo grado, che accerti la violazione di norme dell'ordinamento statale di particolare gravità che riguardino l'onorabilità dei tesserati direttamente o indirettamente connesse all'attività sportiva e ai suddetti principi, in via cautelare debba dar luogo automaticamente alla sospensione dei tesserati stessi dalla qualità di dirigente sportivo;

VISTA l'opportunità di stabilire indirizzi finalizzati all'emanazione di normative omogenee da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite volte a garantire il costante possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei propri tesserati, in qualità di dirigenti degli organismi centrali e territoriali;

VISTA, sempre al fine di assicurare l'omogenea applicazione e il massimo effetto utile del Codice di comportamento sportivo, la propria precedente deliberazione n. 508 del 5 dicembre 2007 con la quale è stata emanata la direttiva alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate concernente "Divieto di scommesse":

EMANA la seguente direttiva

"a prevedere che siano immediatamente sospesi dalla carica di dirigente sportivo di un organismo centrale o territoriale del CONI, di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata, di un Ente di promozione sportiva o di un Associazione benemerita, coloro che abbiano riportato condanne, ancorché con sentenza non definitiva, per reati di particolare gravità sociale che presentano connessione con l'attività sportiva o per reati che costituiscono grave violazione dei principi fondamentali del Codice di comportamento sportivo o che vengono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale. La sospensione permane - a prescindere da eventuali precedenti esiti di procedimenti nell'ambito dell'ordinamento sportivo - sino alla definizione del procedimento giudiziario o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o sicurezza personale".

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano, nel prospetto allegato, le leggi e le norme penali la cui violazione, in quanto connessa all'attività sportiva e ai principi fondamentali del Codice di Comportamento sportivo, è considerata gravemente lesiva dell'onorabilità del tesserato in qualità di dirigente sportivo degli organismi centrali e territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite.

Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite garantiscono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, con l'adozione di specifiche normative, l'osservanza della presente direttiva anche con riferimento all'obbligo di comunicazione da parte del tesserato del provvedimento comminato nei suoi confronti.

Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite prevedono nei rispettivi ordinamenti l'applicazione di analoghe misure cautelari nei confronti di particolari categorie di tesserati, in considerazione delle specifiche attività svolte.

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della Tutela Sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il Doping (legge 14/12/2000, n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267).
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75)
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 06/02/2000, n. 38).
- Disposizioni contro la mafia (legge 31/05/1965, n. 575).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale (legge 19/03/1990, n. 55).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 09/10/1990, n. 309).
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- Violazione di obblighi incumbenti agli amministratori (art. 2623 c.c.).
- Prestiti e garanzie della società (art. 2624 c.c.).
- Violazione di obblighi incumbenti agli amministratori di S.p.A. e S.r.l. (art. 2630 c.c.).
- Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie (art. 2630 bis c.c.).
- Delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per atto d'ufficio), 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore) e 322 (istigazione alla corruzione) c.p..
- Delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.).
- Delitti contro il patrimonio (artt. 624-648 ter c.p.).
- Delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p..
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.